

OGGETTO: Approvazione Regolamento comunale in materia di attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamate le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 3 del 11/02/1994, esecutiva, con la quale si approvava il Regolamento Comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;
- n. 21 del 13/02/1995, esecutiva, con la quale si approvava la modifica alla planimetria allegata al Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi di divertimento;

Ravvisata la necessità di adottare un nuovo regolamento comunale in materia di attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri, al fine di adeguarlo alla normativa vigente;

Visto che il competente Servizio Polizia Locale ha predisposto lo schema di regolamento composto da n. 28 articoli e da n. 4 allegati;

Dichiarata aperta la discussione intervengono, così come risulta dalla registrazione fonografica per il cui testo integrale si fa rinvio al verbale dell'adunanza:

- L'Assessore all'Ambiente Sig. Sfondrini Paolo (Vivi Borghetto)
- Il Consigliere Comunale Sig.ra Gargioni Giovanna (Lega Nord-Lega Lombarda)
- Il Sindaco
- Il Consigliere Comunale Sig.ra Balzani Sonia (Uniti per Borghetto-PDL)
- L'Assessore ai LL.PP. Serv. Manutentivi Sig.ra Negretti Teresa (Vivi Borghetto)
- Il Consigliere Comunale Sig. Zanchi Giuseppe (Vivi Borghetto)

DATO atto dei pareri favorevoli espresso dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;

Con voti 11 favorevoli, 3 contrari (Merlini Marzio, Gargioni Giovanna e Dragoni Domenico) e 2 astenuti (Balzani Sonia e Faccini Anna Maria) resi nei modi di legge dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e n. 14 votanti;

D E L I B E R A

1. DI APPROVARE il nuovo Regolamento comunale in materia di attività di spettacolo viaggiante, parchi divertimento e circhi equestri e composto da n. 28 articoli e da n. 4 allegati, allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale.

2. DI ABROGARE il Regolamento comunale per la concessione di spazi ed aree pubbliche per la installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi dei divertimenti, approvato con deliberazione C.C. n. 3 del 11/02/1994;

DI DARE che il Regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente deliberazione .

SUCCESSIVAMENTE

Con voti 11 favorevoli, 3 contrari (Merlini Marzio, Gargioni Giovanna e Dragoni Domenico) e 2 astenuti (Balzani Sonia e Faccini Anna Maria) resi nei modi di legge dai n. 16 Consiglieri Comunali presenti e n. 14 votanti;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.

COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO

Provincia di Lodi



REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SPETTACOLO VIAGGIANTE, PARCHI DIVERTIMENTO E CIRCHI EQUESTRI

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 23/01/2014

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento	pag. 4
Art. 2 Destinazione delle aree	pag. 4
Art. 3 Concessione delle aree	pag. 4

CAPO II LUNA PARK

Art. 4 Luna Park della Fiera Regionale e Sagra di San Bartolomeo	pag. 5
Art. 5 Presentazione delle domande	pag. 5
Art. 6 Criteri di concessione delle aree	pag. 6
Art. 7 Aspettativa	pag. 7
Art. 8 Successione nell'anzianità della piazza	pag. 7
Art. 9 Conservazione dell'anzianità	pag. 8
Art. 10 Vicende societarie	pag. 8
Art. 11 Attrazioni di novità	pag. 9
Art. 12 Conversione dell'attrazione	pag. 9
Art. 13 Gestione dell'attrazione	pag. 9
Art. 14 Obblighi del concessionario	pag. 10
Art. 15 Allestimento e funzionamento del Luna Park	pag. 11
Art. 16 Organo di controllo	pag. 11
Art. 17 Sanzioni amministrative	pag. 11

CAPO III PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 18 Definizione	pag. 12
Art. 19 Domande di partecipazione	pag. 12
Art. 20 Singola attrazione	pag. 12

CAPO IV CIRCHI EQUESTRI

Art. 21 Disposizioni generali	pag. 13
Art. 22 Presentazione delle domande	pag. 13
Art. 23 Documentazione	pag. 14
Art. 24 Obblighi del richiedente	pag. 15
Art. 25 Diritti degli animali	pag. 15
Art. 26 Sanzioni amministrative	pag. 16
Art. 27 Disposizioni finali	pag. 16
Art. 28 Entrata in vigore e normativa transitoria	pag. 16

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni di spettacoli circensi in applicazione della Legge 18/03/1968, n. 337.
2. Ai sensi della Legge 18/03/1968, n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili all'aperto al chiuso, ovvero i tradizionali parchi divertimento.
3. Sono considerate "attività di spettacolo viaggiante" quelle comprese nell'Elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968, n. 337 approvato con Decreti Interministeriali del 23/04/1969, 22/07/1981, 10/01/1985, 01/06/1989, 10/11/1991, 09/04/1993, 23/07/1997, 07/01/2001, 08/05/2001, 29/10/2003, 20/03/2004.

Art. 2 DESTINAZIONE DELLE AREE

1. Le attività di spettacolo viaggiante si svolgono all'interno di un'area appositamente individuata dall'Amministrazione Comunale, sita tra la Via A. De Gasperi e la Via XXV Aprile compreso il parcheggio di Via XXV Aprile ad essa adiacente. L'area destinata è indicata nella allegata planimetria ed è contraddistinta al catasto comunale con il Mappale n. 448 parte Foglio 7.

Art. 3 CONCESSIONE DELLE AREE

1. La concessione delle aree alle singole attività viene rilasciata, dal Dirigente responsabile del Settore competente, contestualmente alle autorizzazioni di polizia di cui all'art. 68 o all'art. 69 del T.U.L.P.S. in capo al singolo esercente l'attività di spettacolo viaggiante.
2. Il rilascio della concessione è subordinato, se dovuto, al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e tassa rifiuti urbani nei modi e nei tempi stabiliti dai relativi regolamenti e/o di eventuali quote dovute ai soggetti gestori delle aree, stabiliti con apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 4 comma 4. Copia delle ricevute relative ai versamenti di cui al presente punto devono essere trasmesse al Settore competente per il rilascio della concessione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione al Luna Park prevista dal comma 4 dell'art. 5.

CAPO II LUNA PARK

Art. 4

LUNA PARK TRADIZIONALI DELLA FIERA REGIONALE PLURISETTORIALE E DELLA SAGRA DI SAN BARTOLOMEO

1. Nel Comune di Borghetto Lodigiano i tradizionali Luna Park sono quello che si svolge la prima domenica di Maggio in concomitanza con la Fiera Regionale Plurisetoriale e quello della Sagra di San Bartolomeo.
2. In tali occasioni i Luna Park saranno organizzati secondo i seguenti criteri:
 - a) periodo di durata del Luna Park – il Luna Park si articolerà su di un periodo complessivo corrispondente a tre fine settimana e comunque non superiore a 20 giorni consecutivi;
 - b) orari quotidiani di attività del Luna Park: **orari minimi obbligatori** dalle ore 15.00 alle ore 18.30 e dalle ore 21.00 alle ore 23.30; **orari facoltativi** dalle ore 18.30 alle ore 21.00 e nei festivi e prefestivi facoltà di apertura al mattino.
 - c) date relative all'installazione e lo smontaggio delle attrazioni sono concordate con l'Amministrazione Comunale, compatibilmente con l'effettuazione delle verifiche;
 - d) modalità di ricovero dei mezzi di carico e dei carri di abitazione: terminato il montaggio delle attrazioni i mezzi di carico e i carri abitazione dovranno essere portati nell'area indicata dalla Amministrazione Comunale;
 - e) disciplina e l'uso degli apparecchi sonori: l'utilizzo di apparecchi sonori è consentita con le modalità ed i limiti previsti dal vigente Regolamento di Zonizzazione acustica;
 - f) modalità di pulizia delle aree concesse, comprese quelle destinate ai carri abitazione: le aree destinate al Luna Park dovranno essere restituite libere e pulite al termine della occupazione, in caso di inottemperanza qualunque intervento che si rendesse necessario sarà addebitato ai responsabili.
3. L'Amministrazione Comunale, con suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di concedere proroghe all'occupazione, per periodi comunque non superiori ad una settimana dalla data di chiusura del Luna Park.
4. Fermo restando le competenze indicate dall'art. 3 del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di cedere, con apposito atto convenzionale, la gestione dell'area adibita a Luna Park a soggetti responsabili degli spazi espositivi della Fiera. Nel citato atto convenzionale sono specificate le tariffe per l'utilizzo delle aree dovute all'ente gestore, indicate per categorie di attrazione, suddivise in piccola, media e grande attrazione, conformemente alle descrizione indicata negli elenchi di cui al Decreto del Ministero del Turismo e dello Spettacolo.

Art. 5

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Coloro che intendono ottenere la concessione dell'area per installare attrazioni nel Luna

Park, devono presentare all'Amministrazione Comunale domanda in bollo 90 giorni prima del periodo richiesto per la installazione. Le domande che perverranno dopo tale periodo saranno considerate fuori termine e quindi archiviate, in caso di spedizione a mezzo posta farà fede la data del timbro postale.

2. Nella domanda occorre indicare:
 - a. le generalità del titolare dell'attrazione e precisamente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito presso il quale inoltrare ogni comunicazione;
 - b. il periodo richiesto;
 - c. il tipo di attrazione per la quale si presenta domanda, indicando la denominazione della stessa come da elenco ministeriale, le misure di ingombro della stessa, il numero delle carovane abitazione e dei mezzi di carico nonché la loro dimensione;Dovrà essere altresì allegata la seguente documentazione:
 - a. copia della licenza rilasciata dal Comune di residenza;
 - b. copia del certificato di collaudo annuale di idoneità della struttura e dell'impiantistica sottoscritto da un tecnico abilitato;
 - c. copia delle polizza di assicurazione per la responsabilità civile;
 - d. copia della targa di identificazione dell'attrazione;
 - e. copia delle carta di identità del titolare dell'attività;
 - f. fotografia dettagliata dell'attrazione, se si tratta di novità o di attrazione di nuova acquisizione;
3. La mancanza delle indicazioni e della documentazione di cui sopra, comporta la inammissibilità delle domande.
4. Entro il termine indicativo di 45 giorni prima della data di apertura del Luna Park, l'Amministrazione Comunale, invia comunicazione scritta e motivata ai richiedenti relativamente all'ammissione o alla non ammissione.

Art. 6

CRITERI DI CONCESSIONE DELLE AREE

1. Il Responsabile del Settore competente rilascia le concessioni ai richiedenti aventi diritto adottando il criterio della maggior anzianità di presenza continuativa riferita all'esercente, alla medesima attrazione e alla stessa manifestazione.
2. Per gli esercenti non aventi diritto l'Amministrazione Comunale compila una graduatoria sulla base dei criteri preferenziali di seguito elencati:
 - a) residenza comunale di almeno cinque anni;
 - b) residenza provinciale di almeno cinque anni;
 - c) residenza regionale di almeno cinque anni;
 - d) anzianità di domanda di partecipazione della ditta con la medesima attrazione;
3. Il rilascio della concessione è subordinato alla presentazione della polizza assicurativa di responsabilità civile dell'attrazione, valida per il periodo della manifestazione, nella quale devono anche risultare coperti eventuali danni a terzi e le operazioni di montaggio e smontaggio degli impianti e dell'attrazione stessa.
4. Ai sensi del vigente Regolamento la qualifica di abituale frequentatore viene acquisita dopo 10 (dieci) anni di presenza continuativa.

Art. 7
ASPETTATIVA

1. L'esercente può richiedere al Comune la sospensione dell'accesso al Luna Park, per un periodo di un anno, al fine di esercitare la propria attività in altra località. L'istanza di sospensiva, dovrà essere fatta pervenire al Servizio Polizia Locale entro e non oltre il termine di 45 giorni prima della data di apertura del tradizionale Luna Park.
2. La presentazione dell'istanza di aspettativa comporta automaticamente la non inclusione nell'organico del Luna Park per l'edizione di riferimento.
3. La collocazione in aspettativa non può essere nuovamente richiesta prima della scadenza di un triennio.

Art. 8
SUCCESSIONE NELL'ANZIANITA' DELLA PIAZZA

1. In caso di decesso o cessazione definitiva del titolare dell'attrazione l'anzianità da lui acquisita, sarà interamente riconosciuta al coniuge ai discendenti ed ascendenti diretti e ai collaterali entro il 3° grado.
2. Nell'ipotesi in cui a succedere nella conduzione dell'attrazione siano più figli, l'Amministrazione comunale riterrà valido un atto notarile sottoscritto da tutti gli aventi diritto, che designi come titolare della concessione dell'area in questione un unico successore.
3. Qualora un esercente sia concessionario per due o più attrazioni, lo stesso potrà cedere al coniuge o al figlio/a una attrazione regolarizzando con la medesima procedura la relativa licenza di esercizio.
4. In questo caso al beneficiario verrà interamente riconosciuto l'anzianità di cui precedente art. 6.
5. Nel caso di trasferimento d'azienda, al subentrante, purché munito della licenza di esercizio, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome dell'azienda stessa fermo restando il disposto degli articoli precedenti. L'acquirente subentrante non potrà comunque per i due anni successivi dalla data del subentro cambiare l'attrazione acquistata e neppure venderla a terzi.
6. Il trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda dovrà comunque essere comprovato con documentazione comunale e notarile attestante l'avvenuto trasferimento d'azienda e/o cessione di ramo d'azienda.
7. Nel caso di scioglimento di una società, in precedenza legalmente costituita e comprovata da certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, al socio rilevatorio, il cui acquisto sia comprovato, sarà riconosciuta l'anzianità maturata a nome della società stessa, di cui all'art. 6 e non sarà riconosciuta l'anzianità relativa all'eventuale ditta individuale trasformatasi successivamente in società, fermo il disposto degli articoli precedenti. Il subingresso nella titolarità di un'attrazione per causa di morte o per cessazione totale dell'attività, per qualunque causa, comporta il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquistata dal dante causa a favore dei discendenti in linea retta entro il 1° grado e dei familiari conviventi, coadiuvanti la gestione dell'attrazione, purché non siano già titolari di altra concessione all'interno del Luna Park.
8. Nel caso di subingresso per atto tra vivi da parte di soggetti diversi da quelli di cui sopra il subentrante, sia a titolo individuale sia a titolo societario, avrà il riconoscimento dell'anzianità di piazza acquistata dal dante causa mantenendo le stesse dimensioni e compatibilmente con l'organico previsto e con le superfici disponibili.

Art. 9
CONSERVAZIONE DELL'ANZIANITA'

1. Eventuali assenze, dovute a comprovati e documentati motivi di forza maggiore, devono essere tempestivamente comunicati al Comune a mezzo lettera raccomandata A.R., del nome e delle generalità del familiare convivente che sostituisce il titolare o, in alternativa di un dipendente regolarmente assunto. In caso di malattia deve essere allegato il certificato medico.
2. Qualora il beneficiario della concessione non possa essere presente al Luna Park e non possa farsi sostituire nei modi di cui sopra, per giustificati motivi di forza maggiore, documentati ed accertabili dall'Amministrazione Comunale, conserva l'anzianità acquisita.
3. L'assenza non motivata comporta automaticamente l'esclusione dal Luna Park per l'edizione successiva.
4. Nel caso in cui il concessionario rinunci alla concessione ottenuta o non partecipi al Luna Park, senza motivazione, gli importi versati ai sensi dell'art. 3 comma 2 saranno incamerati per le spese generali sostenute dal Comune.

Art. 10
VICENDE SOCIETARIE

1. La richiesta di concessione da parte di una Società, oltre che della documentazione di cui all'art. 5, deve essere corredata da idonea documentazione comprovante la legale costituzione della stessa ed il nome dei soci, con l'obbligo di aggiornamento, compresi gli adempimenti antimafia.
2. In caso di trasformazione da ditta individuale in società, questa acquisisce solo l'anzianità del legale rappresentante relativa a quanto disposto dall'art. 6.
3. Nell'ipotesi di Società senza precedenti di partecipazione al Parco, verranno applicati, ai fini della determinazione del punteggio, i criteri stabiliti al punto 2 dell'art. 6.
4. Sono autorizzati alla conduzione delle attrazioni esclusivamente i soci che risultino in regola con le vigenti disposizioni.
5. La sostituzione del legale rappresentante con uno dei soci non comporta variazioni di punteggio della Società stessa né trasferisce al rappresentante legale il punteggio già conferito alla Società.
6. Nel caso di scioglimento della Società concessionaria, l'anzianità di cui all'art. 6 è riconosciuto all'ex socio che dimostri di averne diritto mediante l'esibizione di un atto notarile nel quale tutti i restanti ex soci dichiarino di conferirgli l'acquisizione dell'anzianità maturata dalla ex Società; fermo restando il disposto dell'art. 8, 2° comma.
7. L'anzianità acquisita dalla Società non è in alcun modo divisibile tra i soci.
8. Il socio rilevataro non potrà cambiare o cedere a terzi l'attrazione rilevata per i due anni successivi.
9. La vacanza di un posto nell'organico per scioglimento o estinzione di società titolare della relativa concessione, comporta l'assegnazione del posto previsto con la medesima attrazione, in base ai criteri dell'art. 6 del presente regolamento. Le richieste di partecipazione al Luna Park dei singoli soci vengono valutate in base ai medesimi criteri dell'art. 6.
10. Lo scioglimento o l'estinzione di società non comporta il riconoscimento dell'anzianità di frequenza maturata dalla medesima ai singoli soci.
11. La trasformazione della società e la fusione per incorporazione non producono la costituzione di una nuova società. Alla fusione per incorporazione si applicano le

disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento.

Art. 11 **ATTRAZIONI DI NOVITA'**

1. Nell'ambito dell'organico del Parco può essere riservata una superficie, in rapporto all'area assegnata, quantificabile all'atto della delibera di individuazione delle aree, per installare "attrazioni novità, di grande spettacolarità e forte richiamo per il pubblico" ed attività complementari, nel rispetto della composizione dell'Organico del Parco e al di fuori delle graduatorie di anzianità.
2. Sono considerate "novità" quelle attrazioni, provviste di licenza di esercizio, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con quelle facenti parte del Parco, che non costituiscono innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti o che siano assenti dal Parco da almeno 3 anni.
3. La concessione non determinerà l'acquisizione dell'anzianità prevista dall'art. 6, ma saranno inserite in apposita graduatoria di presenza al parco.

Art. 12 **CONVERSIONE DELL'ATTRAZIONE**

1. Gli esercenti, qualora intendano sostituire la propria con altra attrazione, devono presentare al Comune di residenza domanda di conversione della licenza d'esercizio.
2. La partecipazione al Luna Park è subordinata alla presentazione della domanda di conversione della licenza di cui al comma precedente, e domanda di rilascio della concessione entro i termini di cui all'art. 5, comma 1 ed a condizione che la nuova attrazione sia compatibile con l'organico previsto e con le superfici disponibili. In particolare la nuova attrazione deve essere tale da non creare diretta concorrenza con le altre attrazioni esistenti sulla piazza e tale da garantire un giusto equilibrio tra le tipologie di attrazioni presenti.
3. La conversione è altresì consentita purché la medesima attrazione non pregiudichi, per problemi di spazio, la partecipazione al Luna Park di altri concessionari aventi diritto.
4. La conversione dell'attrazione comporta la rinuncia definitiva dell'attrazione precedentemente autorizzata, mantenendo l'anzianità maturata.
5. L'Amministrazione Comunale si riserva comunque, di valutare a suo insindacabile giudizio, l'ammissibilità delle richieste di cui al presente articolo.

Art. 13 **GESTIONE DELL'ATTRAZIONE**

1. Il titolare dell'attrazione, o il legale rappresentante nel caso di Società è tenuto alla gestione diretta della medesima. Può essere temporaneamente sostituito o coadiuvato dalle persone di cui all'art. 9, comma 1, purché maggiorenni e purché non siano titolari di altra autorizzazione per la stessa piazza, dandone comunicazione ai competenti uffici.
2. E' vietata ogni sub-concessione delle aree. Le eventuali violazioni di questo articolo comportano la revoca immediata della concessione e l'esclusione dal Luna Park per due anni.

Art. 14 **OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. Il concessionario è responsabile di tutto quanto concerne l'impianto ed il funzionamento dell'attrazione, esonerando l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danno o molestia a persone e cose che potrebbero derivare, indipendentemente dalla concessione rilasciata. E' a carico del Concessionario l'obbligo di munirsi di idonea assicurazione per la responsabilità civile.
2. I titolari della concessione sono tenuti ad osservare le seguenti prescrizioni:
 - a) ottemperare a tutte le disposizioni circa la collocazione e l'esercizio dell'attrazione, producendo la certificazione di collaudo e, per il corretto montaggio delle attrazioni, la propria dichiarazione sottoscritta per i possessori di idoneo attestato o attestazione sottoscritta da soggetto abilitato ;
 - b) approntare l'attrazione per l'orario e la data fissate per il sopralluogo dell'organo di verifica
 - c) ritirare la concessione di occupazione suolo pubblico relativa all'installazione dell'attrazione;
 - d) rispettare l'orario di apertura e chiusura delle attrazioni indicate nella concessione e a tenere ininterrottamente aperta e illuminata l'attrazione durante l'orario di lavoro;
 - e) osservare gli ordini e le disposizioni anche verbali, impartiti dai competenti uffici comunali;
 - f) installare le attrazioni non prima della data stabilita nell'atto di concessione dell'area, salva apposita autorizzazione dell'ufficio competente;
 - g) non installare attrazioni o giochi non autorizzati;
 - h) mantenere la massima pulizia e decoro ove sostano le attrazioni, le abitazioni ed i mezzi di trasporto, provvedendo a proprie spese allo smaltimento giornaliero dei rifiuti di qualsiasi specie provenienti dall'attività esercitata;
 - i) provvedere a proprie spese all'allacciamento elettrico delle attrazioni, previo apposito contratto da stipularsi con l'ente preposto ed al pagamento di qualsiasi onere per altri eventuali consumi energetici;
 - j) ad esporre in modo chiaro ed in luogo visibile (a fronte della cassa e, dove questa non esista, leggibile a chi ne sia interessato) il cartellino dei prezzi, senza apporre alcuna variazione ai prezzi ed ai tempi delle prestazioni, stabiliti all'apertura della manifestazione;
 - k) a rispettare le prescrizioni concernenti l'uso degli impianti di amplificazione sonora;
 - l) a provvedere al pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche (COSAP) e tassa rifiuti urbani, se dovuti, e/o di eventuali quote dovute ai soggetti gestori delle aree, stabilite con apposito atto convenzionale ai sensi dell'art. 4 comma 4, nonché l'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovuta;
 - m) a non modificare le misure d'ingombro delle attrazioni;
 - n) sistemare le carovane di abitazione, i mezzi di carico e i mezzi in generale, nelle zone espressamente individuate dall'Amministrazione Comunale.

Art. 15

ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DEL LUNA PARK

1. La collocazione delle attrazioni è concordata con gli agenti di Polizia Locale. Non è consentito occupare spazi diversi da quelli assegnati, né installare le attrezzature durante il periodo di funzionamento delle attività, salvo specifica autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, pena la revoca della concessione.
2. L'accesso dei concessionari all'area destinata al Luna Park con i mezzi di carico per il montaggio delle attrazioni è consentito alla data stabilita dall'Amministrazione Comunale.
3. Durante le fasi di montaggio delle attrazioni l'attività del Luna Park dovrà essere sospesa sino al termine delle operazioni.
4. La partecipazione al Luna Park è obbligatoria durante l'intera durata della manifestazione. L'abbandono dell'area prima del termine, senza giustificato motivo, delle attività del Luna Park comporta l'automatica esclusione dall'edizione successiva.
5. Qualora un'attrazione non si presenti in condizioni di assoluta decorosità, cioè quando la sua condizione costituisca elemento di disturbo al Luna Park, oppure sia motivo di immoralità documentata, l'Amministrazione Comunale richiama la ditta responsabile alla messa a norma e, se recidiva, potrà escluderla dal Luna Park stabilendo la durata del periodo di sospensione.
6. Il concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire l'incolumità degli operatori e dei frequentatori del Luna Park, nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'Organo di controllo.

Art. 16

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la formazione di un Organo di Controllo, composto da tre membri: il Responsabile della Polizia Locale, un Rappresentante dell'Amministrazione Comunale delegato dal Sindaco ed un Responsabile Tecnico abilitato ai sensi della normativa vigente. Compiti dell'Organo di Controllo saranno:
 - a. coadiuvare gli Uffici comunali nella corretta disposizione delle attrazioni in base alla pianta organica prevista per l'area;
 - b. verificare la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste per il regolare funzionamento del parco stesso e della gestione delle spese di organizzazione della manifestazione.

Art. 17

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. L'esercente l'attività di spettacolo viaggiante e gli altri soggetti a vario titolo coinvolti nella conduzione dell'attrazione sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.

3. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'Amministrazione Comunale può comminare le seguenti sanzioni accessorie:
 - a) la revoca della concessione;
 - b) l'esclusione, fino ad un massimo di tre anni, dal Luna Park del territorio comunale;
 - c) la perdita dell'anzianità acquisita;
 - d) mancata partecipazione alla successiva edizione del Luna Park in caso di omesso pagamento delle tasse e imposte dovute.

CAPO III

PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI VIAGGIANTI

Art. 18 DEFINIZIONE

1. Per piccoli complessi di attrazioni di spettacoli viaggianti, si intendono quei complessi che non costituiscono il tradizionale Luna Park di cui all'art. 4 e che risultano composti da due o più attrazioni, tenuto conto dell'effettiva localizzazione e della disponibilità dell'area.
2. Per tali complessi valgono le disposizioni di cui al capo II del presente regolamento.
3. Possono essere autorizzati in qualunque periodo dell'anno, purché non in coincidenza con il Luna Park della Fiera Regionale Plurisettoriale.

Art. 19 DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

1. Gli interessati all'installazione delle attrazioni, devono fare pervenire all'Amministrazione Comunale, la relativa domanda, almeno 90 giorni prima della manifestazione, con le modalità ed i criteri di cui all'art. 5.
2. Le domande presentate verranno esaminate in relazione alla disponibilità complessiva dell'area, preventivamente individuata.

Art. 20 SINGOLA ATTRAZIONE

1. La domanda deve essere presentata all'Amministrazione Comunale almeno 90 giorni prima del periodo prescelto con le modalità di cui all'art. 5, completa di tutti gli allegati necessari al fine della concessione dell'area.
2. L'accettazione della domanda è rimessa all'insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.
3. L'individuazione dell'area per la singola attrazione è disposta dall'Amministrazione Comunale.
4. L'installazione di singole attrazioni può essere prevista in aree diverse da quella destinata al Luna Park della Fiera Regionale Plurisettoriale.
5. L'esercente è tenuto all'osservanza degli obblighi di cui all'art. 14 del presente regolamento.

CAPO IV CIRCHI EQUESTRI

Art. 21
DISPOSIZIONI GENERALI

1. L'esercizio di attività circensi è ammesso nelle seguenti aree:
 - a. area situata in via Lago catastalmente contraddistinta con il Mappale 528 Foglio 13
 - b. area sita tra la Via A. De Gasperi e la Via XXV Aprile contraddistinta al catasto comunale con il Mappale n. 448 parte Foglio 7.
 - c. eventuali altre aree private, in questo caso il loro utilizzo è assoggettato a nulla-osta dell'Amministrazione Comunale, secondo le norme del presente regolamento, previo ottenimento del consenso del proprietario dell'area interessata.
2. Nel Comune di Borghetto Lodigiano non possono essere rilasciate concessioni per circhi nel periodo concomitante con il Luna Park della Fiera Regionale Plurisetoriale o con la Sagra di San Bartolomeo.
3. Nel medesimo periodo può essere insediato un solo circo.
4. Il periodo di permanenza del circo e la data di inizio del ciclo di rappresentazioni, dovranno essere concordati prima dell'inizio degli spettacoli stessi, con l'Amministrazione Comunale.
5. Eventuali proroghe dovranno essere richieste al Comune almeno 5 giorni prima del termine della manifestazione.

Art. 22
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le singole domande redatte in carta legale, dovranno pervenire indirizzate alla Amministrazione Comunale, almeno 60 giorni prima della data della rappresentazione e dovranno contenere:
 - e) generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita) e firma del titolare o dell'amministratore delegato, sede anagrafica e recapito al quale inviare la comunicazione dell'esito della domanda;
 - f) tipo di impianto che si intende installare, esatte dimensioni dello stesso impianto (comprendente di carri servizi) e schizzo planimetrico della sistemazione tipo;
 - g) numero e dimensioni delle carovane-abitazioni e dei mezzi di carico;
 - h) programma degli spettacoli;
 - i) codice fiscale;
 - j) data delle precedenti concessioni di aree eventualmente ottenute dal Comune;
2. Le domande che non conterranno gli elementi su indicati dovranno essere regolarizzate nei termini stabiliti dal competente ufficio comunale.
3. Le domande pervenute fuori termine o non regolarizzate nei termini previsti non saranno prese in considerazione.

Art. 23
DOCUMENTAZIONE

1. Il richiedente dovrà presentare almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto, la seguente documentazione:
 - a) Programma della manifestazione;
 - b) Elaborati grafici redatti con la simbologia prevista dal D.M. 30.11.1993, sottoscritta da Tecnico abilitato;
 - c) Planimetria, in scala 1:1000 o 1:500, dalla quale si evinca:
 - L'area destinata all'installazione delle strutture e le aree adiacenti;
 - Eventuali delimitazioni dell'area interessata dall'occupazione;
 - Viabilità di accesso ai mezzi di soccorso e ubicazione degli idranti stradali più vicini;
 - d) Planimetria, in scala 1:100, dalla quale si evinca:
 - Disposizione del tipo di arredo e di allestimento;
 - Disposizione dei settori dei posti a sedere e/o in piedi;
 - Accessi e uscite di sicurezza con i relativi percorsi di esodo;
 - Ubicazione del generatore di calore;
 - Ubicazione dei servizi igienici;
 - e) Relazione tecnico descrittiva, sottoscritta da Tecnico abilitato, contenente:
 - il tipo di manifestazione svolta;
 - le misure adottate per la prevenzione incendi;
 - le caratteristiche di resistenza al fuoco dei materiali impiegati ai sensi del D.M. 26.06.1984;
 - descrizione generale di ogni tipo struttura eventualmente installata con idoneità ai carichi previsti e schema dimensionale;
 - f) Per l'idoneità statica delle strutture allestite:
 - relazione di calcolo statico delle strutture portanti;
 - collaudo statico delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici di ogni singola attrazione installata;
 - certificazione di omologazione ministeriale attestante la classe di reazione al fuoco dei materiali di rivestimento e di arredo posti in opera, corredata della relativa dichiarazione di conformità della Ditta fornitrice (es.: teli di plastica);
 - g) Per l'esecuzione a regola d'arte degli impianti:
 - progetto dell'impianto elettrico a firma di Tecnico abilitato (allegare la visura camerale del Tecnico che certifica), ai sensi della Legge 37/08
 - dichiarazione di conformità dell'impianto;
 - h) Piano di sicurezza antincendio e attestato di frequentazione del relativo corso da parte delle persone preposte (se richiesto);
 - i) S.C.I.A. ai sensi della L.R. n. 1/2007, in caso di produzione e somministrazione di alimenti e bevande;
 - j) Relazione Tecnica che attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole stabilite dal D.M. 19.08.1996, sottoscritta da professionista abilitato, ai sensi dell'Art. 4, comma 2, D.P.R. 311/2001, in caso di affluenza massima prevista inferiore o uguale a 200 persone ed in assenza di strutture preposte allo stazionamento del pubblico;
 - k) Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà se la manifestazione rientra nei casi previsti dall'Art. 4, comma 2, D.P.R. 311/2001, allegata;
 - l) Copia documento valido d'identità del Responsabile della manifestazione;
 - m) Autocertificazione dei requisiti morali Responsabile della manifestazione;
 - n) Marca da bollo per il ritiro dell'Autorizzazione temporanea di Pubblico Spettacolo rilasciata dallo Scrivente Servizio;
2. Le domande presentate fuori termine e prive della documentazione indicata al comma precedente o dalle quali non risultino elementi sufficienti ed idonei per l'istruttoria, non saranno prese in considerazione.
3. Gli uffici comunali competenti, visionate le domande, daranno comunicazione dell'esito dell'istruttoria con congruo anticipo agli interessati.

Art. 24
OBBLIGHI DEL RICHIEDENTE

1. E' fatto obbligo al responsabile dell'attività circense di:
 - a) garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie all'interno della struttura e delle pertinenze (serragli, carovane etc.);
 - b) garantire la sicurezza degli spettatori e dei visitatori anche occasionali ai serragli, ottemperando integralmente alle eventuali prescrizioni della Commissione Comunale di Vigilanza e di altri organi competenti secondo le prescrizioni impartite dal Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 recante "*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.*";
 - c) osservare integralmente disposizioni scritte o verbali impartite dall'Autorità Amministrativa anche in riferimento alla precisa collocazione delle strutture e delle pertinenze;
 - d) provvedere quotidianamente alla pulizia dell'area prospiciente le strutture di pertinenza e alla pulizia e disinfezione integrale dell'area a fine attività;
 - e) provvedere globalmente allo smaltimento dei rifiuti organici sia liquidi che solidi conformemente agli accordi intervenuti con gli organi comunali competenti. Resta inteso che le spese per detto smaltimento sono interamente a carico dell'assegnatario.
 - f) provvedere al pagamento dell'imposta sulle affissioni, se ed in quanto dovute;
 - g) provvedere in proprio ai preventivi accordi e contratti per l'allacciamento dell'energia elettrica ed idrica con gli organi preposti.

Art. 25 **DIRITTI DEGLI ANIMALI**

1. Nell'ambito del territorio comunale, con particolare riguardo alle specie esotiche e selvatiche, gli animali impiegati nell'attività circense e nelle altre attività dello spettacolo viaggiante non devono essere sottoposti a maltrattamenti o atti crudeli, né essere costretti a compiere attività innaturali rispetto alle caratteristiche e alla dignità della specie.
2. L'Amministrazione Comunale potrà formulare specifiche prescrizioni al fine di assicurare agli animali le migliori condizioni di mantenimento, stabulazione ed utilizzo, facendo anche ricorso ai competenti organismi per il controllo e la vigilanza.
3. In ogni caso le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali.

Art. 26 **SANZIONI AMMINISTRATIVE**

1. Gli esercenti delle attività disciplinate nel presente titolo, sono tenuti al rispetto del presente regolamento in ogni sua parte e delle specifiche disposizioni dirigenziali emesse in occasione della manifestazione.
2. Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
3. In caso di particolare gravità o di recidiva, l'Amministrazione Comunale può comminare la sanzione accessoria dell'esclusione, fino ad un massimo di tre anni, dalle piazze del territorio comunale;

Art. 27
DISPOSIZIONI FINALI

1. Qualora l'Amministrazione Comunale debba procedere alla sospensione delle concessioni delle aree alle attività dello spettacolo viaggiante per motivi di pubblico interesse, all'esercente sarà assicurata, per quanto possibile, una nuova area senza ulteriori oneri per l'Amministrazione Comunale.
2. Per quanto non previsto espressamente dal presente Regolamento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla Legge n. 337 del 18.3.1968 e alle Circolari Ministeriali di attuazione, il T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza e relativo Regolamento, nonché, lo Statuto ed il Regolamento di Polizia Amministrativa del Comune.

Art. 28
ENTRATA IN VIGORE E NORMATIVA TRANSITORIA

1. Il presente Regolamento per la concessione delle aree delle attività dello spettacolo viaggiante, abroga il precedente, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 11 febbraio 1994 e troverà applicazione a far tempo dalla prima manifestazione organizzata dopo la sua esecuzione.
2. Sono fatte salve le domande presentate all'Amministrazione Comunale nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente regolamento, limitatamente alla prima manifestazione che si terrà dopo l'entrata in vigore del regolamento.

* * *

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Rossi Franco

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

ESECUTIVITA'
(art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione:

E' divenuta esecutiva il _____, decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ai sensi del
3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del
18/08/2000.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000)

Si certifica, su attestazione del Messo Comunale, l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione
mediante affissione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutive.

Borghetto Lodigiano,

Il Segretario Comunale
Maggiori dott. Gabriele
